

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Titolo esecutivo di formazione giudiziale, pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, opposizione all'esecuzione, contenuto

In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.

Nel caso particolare di opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, va affermato che attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo.

NDR: In senso conforme alla prima massima si veda Cass. n. 3277 del 18/02/2015, Cass. n. 1935/94 e Cass. n. 2742/99; in senso conforme alla seconda massima si veda Cass. 19.12.2006 n. 27159, Cass. 19.6.2001 n. 8331, Cass. 20.9.2000 n. 12664 e Tribunale di Bologna, sez. Distaccata di Imola sent. n. 13/2009.

Tribunale di Lecce, sentenza del 18.1.2018

...omissis...

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. dddd ha proposto opposizione all'atto di precetto da questa notificato in data 2.12.2014 per un importo complessivo pari ad Euro 89.700,82 in virtù di decreto ingiuntivo n. ddd munito di formula esecutiva il 20.5.2014, emesso dal Tribunale di Lecce in data 5.03.2013 e notificato all'odierna opponente in data 18.3.2013. Ha fondato l'opposizione sulla nullità del precetto per violazione dell'art. 480 co. 2 c.p.c. per mancata notificazione del titolo esecutivo e per mancata identificazione della parte esecutante, essendo stata omessa l'indicazione della sede legale dell'opposta; nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa esecutiva della intimante opposta, assumendo che la pretesa creditoria fosse frutto di condotta fraudolenta posta in essere dalla legale rappresentante della ddd e dalla di lei ddd oggetto di procedimento penale. Ha concluso, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dd per la nullità del precetto e nel merito per l'annullamento, inefficacia e/o risoluzione dei rapporti di fornitura intercorsi tra le parti da cui è derivato il credito per errore e/o inganno o dolo in danno dell'opponente ed in via alternativa per l'annullamento dei rapporti intercorsi tra le parti per incapacità naturale dd, legale rappresentante della Ditta omissis; in ogni caso per la declaratoria che nulla fosse dovuto dall'opponente. Il tutto con vittoria di spese di lite. Ha resistito all'opposizione ddd chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.

Rigettata nel proc. 12059-1/2014 r.g. l'istanza di sospensione, dopo lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con sola documentazione di parte; all'udienza del 16.12.2016 il processo è stato interrotto per intervenuto fallimento della società opposta.

Riassunto il processo dalla opponente con ricorso notificato il 29.3.2017, si è costituita la curatela del Fallimento omissis s.r.l. con comparsa depositata l'8.9.201, insistendo per il rigetto della opposizione ed il favore delle spese processuali. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 6.10.2017, il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo loro i termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

In ordine alla eccepita nullità del precetto si richiamano in questa sede le medesime considerazioni svolte da questo giudice nell'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione depositata il 24.02.2015 nel sub- proc. n. 12059-01/2014 r.g. e note alle parti, da intendersi qui integralmente trascritte.

Quanto al merito della opposizione, si rileva che non è in discussione l'esistenza e la natura esecutiva del titolo posto dall'intimante Intermedia s.r.l. in bonis a base del precetto opposto (decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, omissis emesso dal Tribunale di Lecce in favore della stessa (in fascicolo di parte opposta). Tanto basta a fondare il diritto dell'intimante ad agire in executivis in danno della opponente.

Inoltre deve evidenziarsi che relativamente al titolo esecutivo giudiziale l'opponente, lamentando condotte fraudolente in proprio danno in sede di assunzione delle proprie obbligazioni nei confronti d.r.l. in bonis idonee a viziare il consenso dell'obbligata, ha mosso doglianze che, attenendo alla fondatezza della pretesa creditoria posta alla base del provvedimento monitorio, riguardano fatti (estintivi, modificativi e/o impeditivi del credito) intervenuti anteriormente e deducibili solo in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c. e non (come avrebbe dovuto) fatti modificativi od estintivi verificatisi

successivamente al formarsi del titolo, gli unici a poter essere fatti valere in questa sede.

Si richiama, in proposito, il principio di massima della S.C. (Cass. n. 3277 del 18/02/2015) secondo cui "in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass. n. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, citate in sentenza)".

Nel caso particolare di opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che: "attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo" (tra le tante sentenze si cita: Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664 e Tribunale di Bologna, sez. Distaccata di Imola sent. n. 13/2009).

Ne consegue il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al rimborso delle spese e competenze di lite, secondo il principio della soccombenza.

Le competenze legali vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, secondo i parametri minimi previsti per il pertinente scaglione, attesa la non particolare difficoltà della causa e la natura documentale dell'istruttoria svolta.

PQM

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto *odds*, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente alla rifusione in favore della curatela opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 7795,00 oltre accessori di legge.